

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 20 maggio 2015 (v. stampato Senato n. 1934)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 giugno 2015

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 giugno 2015*

(Relatrice per la maggioranza: **COSCIA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) e dalla Commissione per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2994-B.

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 2 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia al relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2994-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, nella seduta del 28 aprile 2015;

rilevato che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

appare meritevole di approfondimento la previsione del comma 189, sesto periodo, che consente alla Libera Università di Bolzano, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, di ampliare la propria offerta formativa; tale previsione potrebbe infatti risultare in contrasto con l'ordinamento universitario e, in particolare, con lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell'università stessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il provvedimento, composto di 26 articoli nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, risulta ora di un unico articolo, di 212 commi; andrebbe in proposito valutata l'opportunità di dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla promulgazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985) in ordine alla possibilità, per la Presidenza del Consiglio, di predisporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di una legge di particolare complessità, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi; ciò in coerenza con quanto rilevato dal Comitato, nel parere reso nella seduta del 1° aprile 2014 sul disegno di legge n. 1542-B (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni);

alcune disposizioni contengono espressioni di dubbia portata normativa; ciò vale in particolare per i richiami che, pur potendo risultare motivati dall'esigenza di precisare la portata dell'intervento riformatore operato dal provvedimento, appaiono pleonastici perché riferiti al principio generale dell'autonomia scolastica (commi 10, 78 e 187) ovvero a disposizioni legislative vigenti (a titolo esemplificativo si segnalano il comma 14, capoverso 3: «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334» della legge di stabilità 2015; il comma 47: «fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione»; il comma 69: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6», del decreto-legge n. 112/2008; il comma 78: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali»; il comma 93: «la valutazione dei

dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1 » del decreto legislativo n. 165/2001; il comma 191: « Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché ai sensi dell'articolo 10 » della legge costituzionale n. 3/2001);

il comma 188 dell'articolo unico del provvedimento prevede, oltre all'adeguamento con legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano alla normativa statale sugli esami di Stato, l'adozione delle « norme di attuazione delle predette disposizioni » sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; in proposito non risulta chiaro se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale, ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge, ipotesi quest'ultima che risulterebbe coerente con alcuni precedenti, sia pure risalenti (leggi della provincia autonoma di Bolzano nn. 52/1975; 25/1976; 41/1976; leggi della provincia autonoma di Trento nn. 11/1992 e 5/2006);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 189, sesto periodo, la coerenza tra la previsione per legge della possibilità di ampliare l'offerta formativa della libera università di Bolzano previa intesa con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, da un lato, e l'ordinamento universitario e, in particolare, lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell'università stessa, dall'altro lato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità del mantenimento nel testo delle disposizioni che, per le considerazioni esposte in premessa, potrebbero risultare pleonastiche;

valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 188, l'opportunità di chiarire se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale di cui al primo periodo ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge;

il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 212 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di

pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985), a norma del quale, « al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispose, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione;

considerato che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali (articolo 117, secondo comma, lettera n)), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma);

osservato che, per le disposizioni che intervengono sulla disciplina del personale scolastico, può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g));

rilevate, altresì, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) e m)), e la materia « governo del territorio », assegnata alla competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

considerato che i commi da 33 a 44 dell'articolo unico del provvedimento prevedono la costituzione presso le camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, e una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e che, con riferimento a quest'ultimo profilo, dispongono, fra l'altro, che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia «definita» entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

segnalato, al riguardo, che si tratta di una previsione da valutare alla luce del riparto di competenze definito dalla Costituzione, che assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, e della giurisprudenza costituzionale in materia;

considerato che i commi da 109 a 113 dell'articolo unico del provvedimento in esame intervengono sul tema dell'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, prevedendo che, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il medesimo accesso continua ad avvenire secondo quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (50 per cento e 50 per cento);

osservato che, per quanto concerne i concorsi pubblici, si dispone innanzitutto che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, si stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (anche di sostegno) possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 110);

fatto presente che, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, sembrerebbe opportuno chiarire le ragioni della suddetta esclusione dalla partecipazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, il contenuto del comma 110 dell'articolo unico del provvedimento, nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai

soggetti che possono accedere alle procedure, stabilisce che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 2994-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 9, alla disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 104 del 2013, non determinano nuovi o maggiori oneri in relazione al servizio erogato dalle mense scolastiche;

l'individuazione dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'erogazione nel prossimo mese di settembre consente comunque di rispettare gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in sede di predisposizione del bilancio;

il monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per adulti, di cui all'articolo 1, comma 23, potrà essere effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il ricorso da parte delle istituzioni scolastiche ad un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 69, avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicate nel predetto decreto ministeriale;

le modifiche introdotte dal Senato riguardo alla composizione del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 94, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto al testo approvato dalla Camera, posto che gli oneri indicati dalla predetta disposizione, pari a 7 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018, rappresentano un limite massimo di spesa;

l'incremento, introdotto dal Senato, del numero dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 129, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché l'istituzione del Comitato deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 129, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione del Comitato tecnico scientifico, ai fini della predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 130, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la decorrenza del limite di trentasei mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 131 e 132, differita dal Senato al 1° settembre 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 previsto dal citato comma 132;

le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 151, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, non incidono sulla quantificazione degli oneri risultante dal testo approvato dalla Camera, che appare improntata a criteri di prudenzialità, trattandosi di mere disposizioni di coordinamento che esplicitano il fatto che nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i soggetti fiscalmente a carico;

all'articolo 1, comma 174, la proroga all'anno scolastico 2015/2016, e comunque a non oltre il 31 luglio 2016, della possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove la convenzione-quadro Consip non è ancora attiva, o sia stata sospesa,

di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale proroga, ai sensi del successivo comma 175, è disposta nei limiti delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 204, lettera c), reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto, all'articolo 1, comma 205, un maggiore utilizzo per gli anni successivi al 2016 rispetto al testo approvato dalla Camera, presenta le occorrenti risorse e tale maggiore utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo « la Buona Scuola », avverrà in coerenza con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse non erogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato come il testo trasmesso dal Senato confermi, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il contenuto sostanziale del provvedimento, come approvato in prima

lettura dalla Camera, apportandovi peraltro alcune opportune precisazioni e correzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2994-B Governo « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », come approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

evidenziata l'opportunità di ribadire le osservazioni formulate dalla VIII Commissione nel parere reso sul provvedimento nel corso della prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui ai commi 153-158, anche al fine di valutarne la compatibilità con il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

b) ai medesimi commi 153-158, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro; si valuti altresì che alla commissione di esperti ivi richiamata partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nelle disposizioni relative all'edilizia scolastica, un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2994-B, recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

rilevato come le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano conservato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, introducendo, anche con riferimento alle materie di competenza della Commissione, modifiche che tengono conto delle sollecitazioni emerse nell'ambito della discussione del disegno di legge;

apprezzate, con riferimento al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, di cui all'articolo 1, commi 95 e seguenti, le modifiche introdotte alla procedura per il reclutamento, articolata in tre fasi, che consentirà una progressiva riduzione del bacino degli insegnanti precari, con la messa a regime di un sistema di assunzioni basato sul conseguimento dei titoli di abilitazione;

considerata opportuna la scelta di posticipare dal 1° ottobre al 1° dicembre 2015 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 114, entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

valutate positivamente le modifiche introdotte nella formulazione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 129, del disegno di legge, concernente la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, nel quale è incrementata da due a tre unità la componente dei docenti dell'istituzione scolastica ed è prevista la presenza di un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;

giudicato con favore, con riferimento all'articolo 1, comma 131, lo slittamento al 1° settembre 2016 del termine a partire dal quale i contratti a tempo determinato non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissato, nel testo approvato dalla Camera, alla data di entrata in vigore del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »,

rilevato che l'articolo 1, comma 7, lettera l), inserisce, tra le modalità attraverso cui rafforzare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati con la finalità di garantire per tali alunni una corretta metodologia di accoglienza scolastica;

rilevato che l'articolo 1, comma 9, modifica la norma volta a rafforzare l'educazione ad un'alimentazione sana, corretta e sostenibile per l'ambiente, semplificandone la portata;

rilevato che l'articolo 1, comma 10, integra l'offerta formativa stabilendo la possibilità, per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, di dar luogo a iniziative formative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;

rilevato che l'articolo 1, comma 84, consente al dirigente scolastico la possibilità di ridurre il numero di alunni e di studenti per classe anche tenendo in considerazione le esigenze formative degli alunni con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

considerata la modifica introdotta all'articolo 1 del disegno di legge, che reca un'integrazione all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 104 del 2013 che sostituisce le parole « un'adeguata

quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» con le seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 2994-B, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti modificate da tale ramo del Parlamento;

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura, in data 12 maggio 2015;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale e che la gran parte delle modifiche apportate non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione,

rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *g*, *m* e *n*) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che le disposizioni recate dal comma 44 dell'articolo 1 appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione

e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che « le norme generali in materia di istruzione » sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva « sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico » (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie

che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si armonizzi la disciplina recata dal comma 44 dell'articolo 1 — laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni — con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032400